



**Ambito  
Distrettuale  
Cremasco**



# ***Regolamento Servizi Sociali Ambito Distrettuale Cremasco Anno 2023***

*Approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 2 novembre 2022*

*Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 28.11.2022*

*Modificato Piano delle Tariffe con deliberazione G.C. n. 33 del 29.05.2023*

## **INDICE - SCHEMA**

---

### **CAPO I – Servizio Sociale Professionale**

Accesso al servizio

Valutazione, presa in carico e progetto

### **CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari**

1- Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

2- Servizio di Telesoccorso

3- Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)

4- Assistenza Domiciliare Educativa Adulti (A.D.E.A.)

### **CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali**

5- Servizi semiresidenziali disabili e anziani (C.S.E, C.D.D.)

6- Servizio di Formazione all'autonomia (S.F.A.) e Servizio Territoriale Disabili (S.T.D.)

7- Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili e in situazione di grave emarginazione

### **CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori**

8- Contributi per l'affido minori

9- Servizi residenziali e semiresidenziali per minori

10-Incontri protetti

### **CAPO V – Servizi comunali**

11-Servizio di Trasporto Sociale

12-Contributi ordinari e straordinari (Patti gener-attivi)

## **CAPO I - Servizio sociale professionale**

---

### **Accesso al servizio**

---

1. Il servizio sociale comunale garantisce la funzione di accoglienza, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'accoglienza è finalizzata a:
  - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
  - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie ove trovare le soluzioni più idonee al proprio problema, e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
  - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione, in particolar modo quando il problema non è chiaro e non sufficientemente esplicito ed è necessario avviare un approfondimento volto alla comprensione e riformulazione del problema inizialmente presentato. Il cittadino grazie ad una consulenza più approfondita potrà rendere più chiaro il problema e potrà essere supportato nel ricollocare le questioni espresse; comprende anche le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
  - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune o ad altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione con il servizio sociale comunale.
4. Quando, al termine della fase di accoglienza, a seguito di apposita valutazione, si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita una progettazione individualizzata volta a fronteggiare il problema, da concordare con l'interessato e/o con la sua famiglia con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

### **Valutazione, presa in carico e progetto**

---

#### ***Valutazione dello stato di bisogno***

---

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, in collaborazione – se necessario - con altri servizi. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b) incapacità di provvedere a se stessi;
  - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
  - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
  - a) la disponibilità personale di risorse di rete;
  - b) le condizioni di salute;
  - c) la situazione abitativa;
  - d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del nucleo familiare;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

### ***Presenza in carico***

---

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale referente del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento competono all'assistente sociale referente del caso.

### ***Progetto personalizzato***

---

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale referente del caso definisce, in accordo e collaborazione con il richiedente, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.<sup>1</sup>
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dal cittadino, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte del cittadino, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

### ***Cessazione della presa in carico***

---

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
  - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
  - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
  - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

---

<sup>1</sup> V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

## **CAPO II - Servizi distrettuali domiciliari**

---

### **1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)**

---

#### ***Descrizione del servizio***

---

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

#### ***Finalità***

---

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

#### ***Destinatari***

---

1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e disabili o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

#### ***Tipologia delle prestazioni***

---

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

#### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

## **2. SERVIZIO DI TELESOCORSO**

---

### ***Descrizione del servizio***

---

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

### ***Finalità***

---

Il servizio di Telesoccorso persegue le seguenti finalità:

- a) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali;
- b) concorrere alla tutela della salute degli utenti;
- c) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole.

### ***Destinatari***

---

1. Destinatari del servizio sono gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e più precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

### ***Tipologia delle prestazioni***

---

1. Il servizio di telesoccorso viene erogato mediante l'installazione di un dispositivo collegato alla linea telefonica e in collegamento 24 ore su 24 con il Centro Operativo.

### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata su base mensile.

### **3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)**

---

#### ***Descrizione del servizio***

---

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

#### ***Finalità***

---

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

#### ***Destinatari***

---

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

#### ***Tipologia delle prestazioni***

---

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Di norma i progetti devono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali, salvo presenza di diversa indicazione dell'autorità giudiziaria.

#### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruita nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

## **4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (A.D.E.A.)**

---

### ***Descrizione del servizio***

---

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare adulti, di seguito denominato "A.D.E.A.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone adulte, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

### ***Finalità***

---

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.

### ***Destinatari***

---

1. Destinatari del servizio sono persone di norma di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.A. le persone che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

### ***Tipologia delle prestazioni***

---

1. Il servizio A.D.E.A. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di A.D.E.A. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

## CAPO III - Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

### 5. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI (C.S.E., C.D.D.)

---

#### **Descrizione dell'intervento**

---

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale<sup>2</sup> o sociosanitario<sup>3</sup> per persone disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

#### **Finalità**

---

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

#### **Destinatari**

---

1. Beneficiario della prestazione qui disciplinata è il cittadino che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

#### **Compartecipazione al costo del servizio**

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 2, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione a carico del cittadino richiedente corrisponde alla tariffa risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 e viene determinata moltiplicando il numero di giorni di apertura/funzionamento nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata (che include il costo delle prestazioni strumentali ed accessorie) individuata dalla predetta formula.

---

<sup>2</sup> Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

<sup>3</sup> Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

## **6. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI (S.T.D.)**

---

### ***Descrizione del servizio***

---

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.<sup>4</sup>

2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "S.T.D.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

### ***Finalità***

---

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) è finalizzato a:

- a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

### ***Destinatari***

---

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

### ***Tipologia delle prestazioni***

---

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

---

<sup>4</sup> Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di giorni di apertura/funzionamento del servizio nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

## **7 SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE**

---

### ***Descrizione dell'intervento***

---

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario<sup>5</sup> ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario<sup>6</sup> erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

### ***Finalità***

---

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
  - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
  - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

### ***Destinatari***

---

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
  - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
  - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

---

<sup>5</sup> Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

<sup>6</sup> Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione del cittadino o dei suoi parenti, ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

4. Nel caso in cui il cittadino richiedente o chi lo rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

### ***Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta***

---

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all'articolo 8 del presente regolamento.

2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 8, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,<sup>7</sup> pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

---

<sup>7</sup> Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

## CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

### 8. CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE

---

#### *Descrizione dell'intervento*

---

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

#### *Finalità*

---

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

#### *Destinatari*

---

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un progetto educativo;<sup>8</sup>

di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

#### *Modalità di erogazione*

---

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado<sup>9</sup> o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per l'affido viene determinato dalla Giunta Comunale in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

#### *Compartecipazione al costo del servizio*

---

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene definita secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

---

<sup>8</sup> Il progetto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

<sup>9</sup> V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

## **9. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI**

---

### ***Descrizione dell'intervento***

---

1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali.

### ***Finalità***

---

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

### ***Destinatari dell'intervento***

---

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali e semiresidenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene definita secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

## **10. INCONTRI PROTETTI**

---

### ***Descrizione del servizio***

---

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori disposti dall'autorità giudiziaria.

### ***Finalità***

---

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

### ***Destinatari***

---

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

### ***Tipologia delle prestazioni***

---

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

### ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

## CAPO V – Servizi comunali

### 11. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

---

#### *Descrizione del servizio*

---

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.<sup>10</sup>

#### *Finalità*

---

1. Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo.

#### *Destinatari*

---

1. Sono destinatari del servizio:

- a) minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) persone disabili con invalidità riconosciuta superiore o uguale al 66%;**
- c) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- d) persone anziane, ultra sessantacinquenni, non autosufficienti;**
- e) situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

#### *Tipologia delle prestazioni*

---

1. Il servizio viene effettuato con veicolo di proprietà del Comune dotato di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

**3. Il servizio viene svolto nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le ore 12:30, orario di rientro. Le richieste di servizio per la fascia oraria pomeridiana saranno valutate in base alla disponibilità del soggetto gestore.**

4. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.

5. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

**6. L'utente dovrà, con congruo anticipo, presentare all'Ufficio Servizio Sociali del Comune, previo contatto telefonico, apposita domanda. Non saranno prese in considerazione richieste effettuate con meno di una settimana di anticipo, salvo esigenze particolari che verranno valutate dall'assistente sociale.**

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

## ***Compartecipazione al costo del servizio***

---

**1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità individuate nell'allegato "B" – Piano delle Tariffe, facente parte integrante del presente regolamento.**

2. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minori disabili connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

## **12. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI – PATTI GENER-ATTIVI**

---

Gli interventi di sostegno economico vengono erogati secondo una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze personali delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione, da declinare in un progetto di aiuto personalizzato.

### ***Descrizione dell'intervento***

---

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,<sup>11</sup> rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

### ***Finalità***

---

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

### ***Destinatari***

---

**1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.**

### ***Tipologia degli interventi***

---

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

### ***Contributi ordinari***

---

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente

---

<sup>11</sup> V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

**2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato secondo le modalità individuate nell'allegato "B" – Piano delle Tariffe, facente parte integrante del presente regolamento.**

3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell'ammissibilità al contributo.

5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:

- a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
- b) mancata adesione ad un progetto di aiuto;
- c) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

### ***Contributi straordinari***

---

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;

- d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, **individuate nell'allegato "B" – Piano delle Tariffe, facente parte integrante del presente regolamento.**



**Ambito  
Distrettuale  
Cremasco**



**Comunità  
Sociale  
Cremasca**

# **“PIANO DELLE TARIFFE”**

***Anno 2023***

*Approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 2 novembre 2022*

*Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 28.11.2022*

*Modificato Piano delle Tariffe con deliberazione G.C. n. 33 del 29.05.2023*

# TARIFFE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2023

## definite dall'Ambito Distrettuale Cremasco

A seguito dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2022 del Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale Cremasco.

### COMPARTECIPAZIONE UTENZA

1. La compartecipazione dell'utenza al costo del servizio, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento dei Servizi Sociali è determinata utilizzando la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \left( \text{tariffa massima} - \text{tariffa minima} \right) + \text{Tariffa minima}$$

## SERVIZI DISTRETTUALI DOMICILIARI

### 1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)**.

NOTA BENE: la seguente tabella ha validità dal 01 aprile 2023.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 3.000,00
I.S.E.E. intermedio	€ 6.000,00
I.S.E.E. finale	€ 20.000,00
TARIFFA <sup>12</sup> MINIMA	€ 1,79 / ora
TARIFFA INTERMEDIA	€ 4,10 / ora
TARIFFA MASSIMA	€ 17,04 / ora
COSTO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 21,21 (IVA incl)/ ora

#### Note:

- 1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
- 2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
- 3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).
- 4) In caso di certificazione ISEE inferiore a € 3.000,00 si applica l'esenzione.
- 5) In caso di certificazione ISEE tra € 3.000,01 e € 6.000,00: applicazione lineare da tariffa minima a tariffa intermedia come definito nella tabella sopra.
- 6) In caso di certificazione ISEE tra € 6.000,01 e € 20.000,00: applicazione lineare da tariffa intermedia a tariffa massima come definito nella tabella sopra.
- 7) In caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 viene applicata la tariffa massima.
- 8) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo del servizio.
- 9) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 10) In continuità con le azioni innovative introdotte dal Piano di Zona 2018-2020 e confermate con il Piano di Zona 2021-2023, e previa validazione da parte della Giunta Municipale, potranno essere attivati progetti sperimentali di Assistenza Domiciliare Temporanea (ISD) in regime di urgenza e di dimissione protetta per i quali non sarà richiesta la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente.

---

<sup>12</sup> In tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota di compartecipazione richiesta all'utenza.

## 2. SERVIZIO DI TELESOCORSO

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)**.

SERVIZIO DI TELESOCORSO	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 3.000,00
I.S.E.E. finale	€ 20.000,00
TARIFFA <sup>13</sup> MINIMA	€ 9,00 / mese
TARIFFA MASSIMA	€ 44,00 / mese
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (importo utilizzato per il calcolo della compartecipazione; l'importo richiesto al Comune è definito a consuntivo in base al numero degli utenti utilizzatori ed al numero di giorni di utilizzo)	€ 80,00 / mese

### Note:

- 1) In attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai giorni di effettivo utilizzo del servizio/30.
- 2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese intero, la tariffa mensile viene ridotta del 20%.
- 3) In caso di certificazione ISEE inferiore a € 3.000,00 si applica l'esenzione.
- 4) In caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 viene applicata la tariffa mensile massima.
- 5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo mensile del servizio.
- 6) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

---

<sup>13</sup> In tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota di partecipazione richiesta all'utenza.

### 3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Per le caratteristiche e peculiarità del servizio e rilevato che al servizio accedono in via prioritaria i minori destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si definisce che, nei casi di forte conflittualità e di non adesione all'intervento progettuale da parte delle figure genitoriali di riferimento, il servizio sociale con riferimento all'art. 7 comma 9 del Regolamento possa disporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza. Con riferimento all'oggetto e a seguito di quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci del 19 dicembre 2019 la quota di compartecipazione per questi servizi può essere introdotta dai singoli Comuni, definendo al riguardo autonome modalità per il calcolo della compartecipazione ed aggiornando il piano tariffario allegato al Regolamento.

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI.**

*NOTA BENE: la seguente tabella ha validità dal 01 aprile 2023.*

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI e ADULTI/DISABILI	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 10.000,00
I.S.E.E. finale	€ 40.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 2,26 / ora
TARIFFA MASSIMA	€ 18,44 / ora
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 23,63 (IVA incl) / ora

#### **Note:**

- 1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
- 2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
- 3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).
- 4) In caso di certificazione ISEE inferiore a € 10.000,00 si applica l'esenzione.
- 5) In caso di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
- 6) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario del servizio.
- 7) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruito nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

#### 4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (A.D.E.A.)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)**.

*NOTA BENE: la seguente tabella ha validità dal 01 aprile 2023.*

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI e ADULTI/DISABILI	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 10.000,00
I.S.E.E. finale	€ 40.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 2,26 / ora
TARIFFA MASSIMA	€ 18,44 / ora
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 23,63 (IVA incl) / ora

#### **Note:**

- 1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
- 2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
- 3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).
- 4) In caso di certificazione ISEE inferiore a € 10.000,00 si applica l'esenzione.
- 5) In caso di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
- 6) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario del servizio.
- 7) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruito nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

## SERVIZI DISTRETTUALI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

### 5 a) CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)

Per i servizi semiresidenziali per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, la metodologia della progressione lineare è prevista all'interno di una progettazione personalizzata.

La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente.

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)**.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO – ATTIVITÀ IN STRUTTURA	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 0,00
I.S.E.E. finale	€ 20.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 0,00 / mese
TARIFFA MASSIMA	€ 29,00/giorno (senza trasporto) € 34,00/giorno (con trasporto <sup>14</sup> )
COSTO DEL SERVIZIO (Quota Comune sistema distrettuale cremasco)	€ 37,00/giorno (senza trasporto) € 47,00/giorno (con trasporto <sup>15</sup> )

#### Note:

- 1) Il modello lineare illustrato (art. 7 comma 1) si integra con una puntuale valutazione della situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tal senso si delineano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di compartecipazione non dovrà superare la tariffa massima indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale.
- 2) La tariffa definita ha validità per il periodo di riferimento dell'anno educativo (settembre – agosto). Per il periodo gennaio-agosto verrà applicata la suddetta tariffa giornaliera utilizzando l'ISEE 2022. Da settembre 2023 la tariffa di compartecipazione verrà calcolata sull'ISEE 2023.
- 3) In caso di attività in struttura, con frequenza part-time (da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ore giornaliere) la tariffa giornaliera è ridotta del 45%.
- 4) La tariffa giornaliera viene moltiplicata per il numero di giorni di apertura/funzionamento mensile del servizio. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 5) Per ogni giorno di assenza giustificata dal servizio, la tariffa mensile dell'attività in struttura viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40% (20 gg. nel mese di riferimento).
- 6) Nel caso di sospensione delle attività in struttura disposte dalle autorità competenti (senza erogazione di servizi alternativi, quali: prestazioni esterne, attività educativa a distanza): i suddetti giorni di sospensione NON saranno computati per la determinazione della tariffa mensile.
- 7) In caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 8) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicata la tariffa giornaliera massima.

14 *Trattasi del servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune.*

15 *Trattasi del servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune.*

- 9) Per gli utenti che accedono a servizi semiresidenziali diurni per persone con disabilità non rientranti nel sistema distrettuale cremasco, si rimanda a specifici accordi tra Comune, Ente gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di contributo economico comunale.

## 5b) CENTRO DIURNI DISABILI (C.D.D.)

Per i servizi semiresidenziali per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, la metodologia della progressione lineare è prevista all'interno di una progettazione personalizzata.

La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente.

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)**.

CENTRO DIURNO DISABILI – ATTIVITÀ IN STRUTTURA	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 0,00
I.S.E.E. finale	€ 20.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 0,00 / mese
TARIFFA MASSIMA	€ 31,00 /giorno (senza trasporto) € 36,00 /giorno (con trasporto <sup>16</sup> )
COSTO DEL SERVIZIO (Quota Comune sistema distrettuale cremasco)	€ 39,00 /giorno (senza trasporto) € 49,00 /giorno (con trasporto <sup>17</sup> )

### Note:

- 1) Il modello lineare illustrato (art. 7 comma 1) si integra con una puntuale valutazione della situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tal senso si delineano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di co-partecipazione non dovrà superare la tariffa massima indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale.
- 2) La tariffa definita ha validità per il periodo di riferimento dell'anno educativo (settembre – agosto). Per il periodo gennaio-agosto verrà applicata la suddetta tariffa giornaliera utilizzando l'ISEE 2022. Da settembre 2023 la tariffa di compartecipazione verrà calcolata sull'ISEE 2023.
- 3) In caso di attività in struttura, con frequenza part-time (da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ore giornaliere) la tariffa giornaliera è ridotta del 45%.
- 4) La tariffa giornaliera viene moltiplicata per il numero di giorni di apertura/funzionamento mensile del servizio. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 5) Per ogni giorno di assenza giustificata dal servizio, la tariffa mensile dell'attività in struttura viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40% (20 gg. nel mese di riferimento).
- 6) Nel caso di sospensione delle attività in struttura disposte dalle autorità competenti (senza erogazione di servizi alternativi, quali: prestazioni esterne, attività educativa a distanza): i suddetti giorni di sospensione NON saranno computati per la determinazione della tariffa mensile.
- 7) In caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 8) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 9) Per gli utenti che accedono a servizi semiresidenziali diurni per persone con disabilità non rientranti nel sistema distrettuale cremasco, si rimanda a specifici accordi tra Comune, Ente gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di contributo economico comunale.

16 *Trattasi del servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune.*

17 *Trattasi del servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune.*

## 6. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI (S.T.D.)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità: **ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)**.

SFA e STD	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 0,00
I.S.E.E. finale	€ 20.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 4,50 / giorno
TARIFFA MASSIMA	€ 22,00 / giorno
COSTO DEL SERVIZIO (Quota Comune sistema distrettuale cremasco)	€ 28,50 / giorno

### **Note:**

- 1) La tariffa giornaliera è riferita ad una giornata di frequenza "standard"; nel caso di frequenza inferiore a 3 ore giornaliere, la tariffa dell'attività in struttura è ridotta del 50%.
- 2) La tariffa definita ha validità per il periodo di riferimento dell'anno educativo (settembre – agosto). Per il periodo gennaio-agosto verrà applicata la suddetta tariffa giornaliera utilizzando l'ISEE 2022. Da settembre 2023 la tariffa di compartecipazione verrà calcolata sull'ISEE 2023.
- 3) La tariffa giornaliera viene moltiplicata per il numero di giorni di apertura/funzionamento mensile del servizio. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 4) Per ogni giorno di assenza giustificata dal servizio la tariffa dell'attività in struttura viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40% (20 gg. nel mese di riferimento).
- 5) Nel caso di sospensione delle attività in struttura disposte dalle autorità competenti (senza erogazione di servizi alternativi, quali: prestazioni esterne, attività educativa a distanza): i suddetti giorni di sospensione NON saranno computati per la determinazione della tariffa mensile.
- 6) In caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00, viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 7) In caso di mancata presentazione certificazione ISEE viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 8) Per gli utenti che accedono a servizi semiresidenziali diurni per persone con disabilità non rientranti nel sistema distrettuale cremasco, si rimanda a specifici accordi tra Comune, Ente gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di contributo economico comunale.

## 7. SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE E CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ

La compartecipazione dell'utenza è definita ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei Servizi Sociali per i soggetti che presentano un ISEE inferiore alla soglia indicata. La misura dell'intervento economico è definita dal progetto personalizzato.

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità:  
**ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI**

RSA, RSD, CAH, CSS	PARAMETRI
Valore I.S.E.E. soglia strutture per persone anziane e in situazione di grave marginalità	€ 20.000,00
Valore I.S.E.E. soglia strutture per persone con disabilità	€ 32.000,00

### Note:

- 1) Il possesso delle condizioni di disabilità/non autosufficienza che consente la certificazione dell'ISEE Prestazioni sociosanitarie residenziali è un criterio selettivo rispetto alla possibilità di accedere a misure integrative da parte del Comune.
- 2) Per gli utenti che sono inseriti in struttura residenziale e frequentano strutture diurne per disabili e rientranti nel sistema distrettuale cremasco viene elaborato un progetto personalizzato integrato che in via prioritaria tuteli il pagamento della quota a carico dell'utente per il servizio diurno e solo in via residuale la quota a carico del richiedente per il servizio residenziale.
- 3) Il possesso di un patrimonio mobiliare prevede la definizione di specifici accordi all'interno dei contenuti del progetto individualizzato.
- 4) Le modalità operative per l'erogazione del contributo comunale sono le seguenti: a) versamento del contributo direttamente alla struttura ospitante (in una o più soluzioni) con conseguente fatturazione dell'intera quota al soggetto richiedente il servizio che integra solo la parte di propria competenza; b) versamento del contributo a consuntivo e con cadenza mensile al familiare di riferimento, all'amministratore di sostegno, al tutore a rimborso parziale della retta mensile a questi fatturata da parte della struttura ospitante.

## SERVIZI DISTRETTUALI CONNESSI ALLA TUTELA DEI MINORI

### 8. CONTRIBUTI PER L’AFFIDO MINORI

AFFIDO MINORI	PARAMETRI
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo pieno	€ 400,00 mese
Affido giudiziale etero familiare in pronto intervento (per i primi 3 mesi)	€ 500,00 mese
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo parziale infrasettimanale	€ 15,00 giorno
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo parziale nei fine settimana	€ 150,00 mese
Patto educativo	€ 150,00 mese
Incremento sulla quota base per minori disabili o minori di 2 anni	+20%

**Note:**

- 1) Non è prevista compartecipazione per le famiglie (gratuità).
- 2) In caso di avvio o conclusione dell'affido durante il mese, il contributo mensile verrà riparametrato dividendo l'importo per il numero dei giorni del mese di riferimento e moltiplicato per il numero di giorni effettivi dell'affido.

### 9. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

Non è stata individuata una retta di compartecipazione nel Regolamento d’Ambito. A seguito della decisione dell’Assemblea dei Sindaci del 19 dicembre 2017 ciascun Comune potrà introdurre tali servizi tra i propri servizi comunali, definendo al riguardo autonome modalità per il calcolo della compartecipazione.

### 10. INCONTRI PROTETTI

Per le caratteristiche e peculiarità del servizio è rilevato che al servizio accedono in via prioritaria i minori destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si definisce che, nei casi di forte conflittualità e di non adesione all'intervento progettuale da parte delle figure genitoriali di riferimento, il servizio sociale con riferimento all'art. 7 comma 9 del Regolamento possa disporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza. Con riferimento all'oggetto e a seguito di quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci del 19 dicembre 2019 la quota di compartecipazione per questi servizi può essere introdotta dai singoli Comuni, definendo al riguardo autonome modalità per il calcolo della compartecipazione ed aggiornando il piano tariffario allegato al Regolamento.

**Note:**

- 1) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).

## SERVIZI COMUNALI

Per i servizi di cui al presente paragrafo si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico comunale.

### 11. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

1. I soggetti che beneficiano del Trasporto Sociale per trasporti sotto i km 50 (comprensivi di andata e ritorno): € 0,20/Km (considerando nel conteggio sia il viaggio di andata che di ritorno);

2. Per trasporti oltre Km 50 (comprensivi di andata e ritorno): € 0,40/Km (considerando nel conteggio sia il viaggio di andata che di ritorno);

3. Per terapie prolungate e continuative, oltre un mese, nel caso in cui le stesse vengano effettuate in una delle località sopra elencate è previsto una diminuzione del 10% sul costo mensile;

4. Per terapie prolungate e continuative in località oltre Km 50 (comprensivi di andata e ritorno): € 0,30/Km (considerando nel conteggio sia il viaggio di andata che di ritorno);

5. E' facoltà di ogni singola Amministrazione Comunale decidere di erogare gratuitamente il Servizio in deroga ai punti 1-2-3-4 del comma 12 su proposta dell'Assistente Sociale e con conseguente approvazione da parte della Giunta Comunale.

#### Note:

1. I soggetti che beneficiano del Servizio di Trasporto Sociale all'interno del territorio comunale NON compartecipano al costo del servizio;

2. Nel caso di compartecipazione da parte dell'utenza, l'ammontare dovuto verrà definito trimestralmente dall'Ufficio Servizi Sociali.

### 12. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI – PATTI GENER-ATTIVI

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

#### **CONTRIBUTI ORDINARI**

SOGLIA ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
€ 9.360,00	€ 400,00

#### Note:

1) La casistica deve essere sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale;

2) Il contributo concesso può essere determinato da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 400,00 per progettazione. Il contributo deve essere finalizzato, prevedere le modalità di liquidazione e una progettualità gener-attiva.

2) Il contributo spettante verrà liquidato:

- direttamente all'interessato o ad un suo delegato, mediante

- mandato di pagamento riscuotibile presso la tesoreria;
  - accredito su c/c bancario o postale;
- a enti terzi definiti all'interno della progettualità; - in casi particolari, a mezzo servizio sociale.

### CONTRIBUTI STRAORDINARI

SOGLIA ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO EROGA- BILE
€ 9.360,00	€ 1.500,00

Note:

- 1) La casistica deve essere sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale.
- 2) Il contributo deve essere finalizzato e prevedere le modalità di liquidazione e una progettualità generativa.
- 3) Il contributo spettante verrà liquidato:
  - direttamente all'interessato o ad un suo delegato, mediante
    - mandato di pagamento riscuotibile presso la tesoreria;
    - accredito su c/c bancario o postale; - a enti terzi definiti all'interno della progettualità; - in casi particolari, a mezzo servizio sociale.